



Terni, 19/12/2016

RIMBORSO MALATTIA Cassa Edile - allineamento alla Circ. Inps n.147 del 15/7/96

Nella gestione degli eventi malattia e infortunio si ritiene opportuno un allineamento alla circolare INPS n.147 del 15/07/1996 che regola la decorrenza dell'indennità di malattia, e di conseguenza il conguaglio diretto malattia Impresa nei confronti dell'INPS. Tale normativa è già stata adottata da molteplici Casse Edili ai fini dell'indennizzabilità degli eventi malattia per il computo della giornata di inizio e prosecuzione assenza.

La normativa prevede l'indennizzo delle sole giornate coperte da certificazione medica e stabilisce i criteri di inizio e prosecuzione degli eventi malattia.

Si considera inizio della malattia la data di redazione del certificato o il giorno immediatamente precedente, se viene specificatamente indicato dal medico sul certificato stesso. Tale ipotesi non è ammessa in tutti i casi ma solo se si tratta di visita domiciliare del medico, come specificato nella circ. INPS n.147/1996, punto 3. Ugualmente la particolare regola non va applicata quando la data riportata alla predetta voce retroagisce di oltre un giorno dalla data di rilascio, essendo, nell'ipotesi, da escludere che la data stessa possa assumere il significato di indicazione della data di chiamata del medico a visita domiciliare.

Per la certificazione di continuazione della malattia valgono le regole indicate per la certificazione di inizio; infatti, anche il certificato di continuazione decorre dalla data del rilascio o dal giorno immediatamente precedente, se tale giorno (e non altro) è indicato nel certificato medico.

Di conseguenza, nel caso di assenza dal lavoro nel giorno precedente, non si potrà giustificare tale assenza come malattia, ma si dovranno utilizzare i permessi per ROL a disposizione del dipendente, o considerare l'assenza come non retribuita.

Riepilogando:

- certificato ambulatoriale: la malattia decorre dalla data di visita medica, eventuali giorni anteriori alla data di rilascio saranno considerati "non documentati" e, pertanto, non potranno essere considerati come giorni di malattia né ai fini dell'indennizzo, né ai fini del conteggio delle giornate di carenza;
- certificato domiciliare: la malattia può decorrere dal giorno precedente il rilascio della certificazione purché espressamente indicato nella certificazione.

Tale criterio deve essere applicato anche alle certificazioni di continuazione.

Esempio Certificato medico:

- VISITA DOMICILIARE
Barrata casella "domiciliare"
Casella "Il lavoratore dichiara di essere ammalato dal": 27/01
Casella "Data Visita": 28/01
Il giorno di inizio malattia è il 27/01
- VISITA AMBULATORIALE
Barrata casella "ambulatoriale"
Casella "Il lavoratore dichiara di essere ammalato dal": 27/01
Casella "Data Visita": 28/01
Il giorno di inizio malattia è il 28/01



- VISITA AMBULATORIALE O DOMICILIARE
Casella "Il lavoratore dichiara di essere ammalato dal": 25/01
Casella "Data Visita": 28/01
Il giorno di inizio malattia è il 28/01

Riportiamo il testo della Circolare Inps:

Circolare n. 147 del 15-7-1996 - Inps

Oggetto: Prestazioni economiche di malattia e di maternità.
Questioni varie.

3) DECORRENZA DELL'INDENNITA' DI MALATTIA.

Secondo i criteri in atto, il quarto giorno di malattia, da cui spetta il corrispondente trattamento economico previdenziale, viene computato di massima dalla data di rilascio della relativa certificazione. L'Istituto ammette, peraltro, la possibilità di riconoscere, ai fini erogativi, la sussistenza dello stato morboso anche per il giorno immediatamente precedente a quello del rilascio della certificazione, purché sulla stessa risulti compilata la voce "dichiara di essere ammalato dal....".

Il criterio, valido anche per la certificazione di continuazione e ricaduta della malattia, è da collegare unicamente, come più volte esplicitato, alla facoltà, confermata da ultimo con D.P.R. 28.9.1990, n. 314, art. 20, di effettuare la visita medica, richiesta dopo le ore 10, il giorno immediatamente successivo.

In relazione a quanto precede si chiarisce che la particolare regola non va applicata quando la data riportata alla predetta voce retroagisce di oltre un giorno dalla data di rilascio, essendo, nell'ipotesi, da escludere che la data stessa possa assumere il significato di indicazione della data di chiamata del medico.

La medesima preclusione opera, parimenti, quando, se pure la data apposta sulla certificazione risulti anteriore di un solo giorno rispetto a quella di redazione, emerga (ad es. in sede di giustificazione per assenza a visita di controllo) che trattavasi di visita ambulatoriale.

Nelle situazioni sopra rappresentate le giornate anteriori alla data del rilascio, non valutabili sulla base di quanto sopra precisato, sono da considerare come "non documentate" (e perciò non indennizzabili). Di conseguenza, la decorrenza della

validità certificato, e perciò della malattia indennizzabile, sarà da conteggiare dalla data del rilascio del certificato stesso.

Tanto vale, oltre che, ovviamente, per i certificati di inizio, anche nel caso di certificati di continuazione della malattia o ad altra consequenziale, relativamente ai quali, per i motivi sopra descritti, la continuità tra i rispettivi periodi della certificazione risulti interrotta. In tal caso, fermo restando il non riconoscimento, ai fini dell'indennizzabilità, delle giornate come sopra individuate, il periodo di malattia potrà invece essere ritenuto unico agli altri effetti (carenza, computo del 20 giorno) quando l'eventuale interruzione tra i due periodi coincida con una giornata festiva (o sabato e domenica), salvo che non risulti altrimenti che trattasi di episodi morbosi a sé stanti (v.circ. n. 4377 AGO del 6.8.1981).